



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 9/9 DEL 8.3.2006**

---

**Oggetto:** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.P.R. del 12.4.1996, e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), della L.R. 1/99, art. 31, e s.m.i. e della L.R.15/2002, art. 8, relativa all'intervento "Concessione mineraria per caolino, feldspato e bentonite denominata "Rocca Ruja", nel Comune di Muros, proposto dalla Società Caolino Panciera S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che:

- ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999, n. 1 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) e della delibera della Giunta regionale n. 36/39 del 2.8.1999, pubblicata nel BURAS n. 29 del 27.9.1999, e s.m.i., il competente Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale (SIVIA) ha svolto la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996, e s.m.i., relativamente all'intervento in oggetto presentato dalla Caolino Panciera S.p.A., con domanda pervenuta in data 15/11/2002 (protocollo assessoriale n. 34628 del 20 novembre 2002);
- con riferimento al D.P.R. 12.4.1996 e s.m.i., l'opera, ascrivibile alle tipologie di cui alla lettera s dell'allegato A "Coltivazione di minerali solidi", è stata sottoposta alla procedura di VIA;
- il procedimento è stato avviato con il deposito della prescritta documentazione presso gli Uffici interessati (SIVIA, servizio Tutela del Paesaggio di Sassari, Provincia di Sassari, Comune di Muros) e con la pubblicazione del previsto comunicato su un quotidiano a diffusione regionale e su uno a diffusione nazionale;



- a seguito della pubblicazione nei quotidiani sono pervenute osservazioni sia da parte degli Enti Locali che di associazioni ambientaliste e privati cittadini;
- a seguito di tali osservazioni e su richiesta del competente Servizio, la Società ha presentato delle integrazioni al progetto presentato, prevedendo la ridelimitazione delle superfici della concessione mineraria.

Il S.I.V.I.A. ha convocato la Conferenza Istruttoria preliminare allo scopo di acquisire i preliminari elementi conoscitivi del contesto utili ai fini della formulazione del successivo giudizio di compatibilità ambientale.

Il S.I.V.I.A., successivamente alla Conferenza istruttoria, ha convocato l'Organo Tecnico Istruttore (O.T.I.) presso l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, per l'espletamento dell'istruttoria e l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale relativamente all'intervento in oggetto.

L'Assessore riferisce che si tratta di un'attività mineraria che viene sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito dell'approvazione dell'art. 8 della L.R. 15/2002: infatti l'attività mineraria era già stata autorizzata con determinazione n. 616 del 28 Settembre 2000, rilasciata dal Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato dell'Industria.

La Caolino Panciera propone, nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, di ridurre la superficie amministrativa della concessione mineraria da 218 ettari a 105, ferme restando le superfici da coltivare (27.000 mq per il cantiere di San Leonardo e 74.000 mq per il cantiere di Cane Chervu, oltre alla superficie impegnata dalla viabilità).

Il progetto riguardante la miniera di S. Leonardo ha subito delle modificazioni: prevede infatti la formazione di un argine, così come prescritto dal Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari, che avrà lo scopo di mascherare la cava, contenere i rumori derivanti dalla coltivazione dei materiali e le polveri.

Sono state previste, inoltre, delle canalette parallele alla zona di coltivazione per il drenaggio delle acque.

L'O.T.I., esaminato il progetto e lo studio di impatto ambientale, effettuato un sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi, sentiti i pareri delle amministrazioni locali, ha valutato che:

Relativamente al cantiere di Cane Chervu:



1. l'analisi degli impatti non tiene conto delle attività antropiche già presenti nel territorio, né di quelle in progetto: ciò con particolare riferimento al traffico di mezzi pesanti, alle polveri ed al rumore;
2. relativamente al progetto di recupero ambientale, sebbene siano stati previsti dei canali di allontanamento delle acque meteoriche, non sono chiare le modalità di regimazione delle acque superficiali;
3. non è stato studiato il tipo di ricostituzione vegetale da attuare nell'area ed il progetto di ripristino è carente ed inadeguato allo stato dei luoghi;
4. il progetto presenta carenze, in relazione agli aspetti riconducibili all'analisi degli impatti cumulativi con l'altra attività prevista nella stessa area e con gli impatti previsti dall'altro cantiere;
5. l'analisi costi - benefici pubblici è assolutamente priva di contenuti che diano giustificazione all'intervento proposto, evidenziando, al contrario, una scarsa ricaduta economica sul territorio;
6. non esiste il progetto di ripristino ambientale concordato tra le parti (Caolino Pancera ed Italcementi), così come espressamente richiesto dall'Organo Tecnico Istruttore con nota 22924 del 20.6.2003, per cui le operazioni di coltivazione mineraria di una società e di ripristino ambientale dell'altra potrebbero essere tra loro incompatibili;
7. non vi sono garanzie sul paesaggio, posto che gli interessi delle due società sopra menzionate al prelievo del materiale sono sensibilmente diverse per i diversi utilizzi a cui il materiale stesso sarà destinato;
8. mancando il coordinamento delle attività, non è possibile valutare gli impatti cumulativi e gli effetti sia delle singole che di entrambe le attività sulle matrici ambientali acqua, aria, suolo.

Tutto ciò premesso, l'O.T.I. ha ritenuto, all'unanimità, relativamente al solo cantiere di Cane Chervu, di dover esprimere un giudizio di compatibilità ambientale negativo.

Relativamente al cantiere di San Leonardo, l'O.T.I. ha valutato che:

1. l'attività estrattiva interessa un'area limitata a 2,7 ettari;
2. il progetto consentirà di recuperare un'area già fortemente compromessa da una precedente attività di estrazione;



3. il progetto prevede la formazione di un argine, così come prescritto dal servizio tutela del paesaggio, che avrà lo scopo di mascherare la miniera, di contenere sia i rumori derivanti dalla coltivazione dei materiali che le polveri;
4. l'intervento risulta circoscritto e non interesserà le aree del Comune di Muros, utilizzate per attività agricole, né interesserà lo stradello segnalato come di interesse storico dalle Associazioni ambientaliste;
5. il piano di ripristino risulta notevolmente migliorato rispetto al primo progetto presentato;
6. le modifiche apportate al progetto consentono di superare le osservazioni dei privati cittadini e delle associazioni ambientaliste.

Il rappresentante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Sassari, dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, non avendo chiara la situazione vincolistica della zona di propria competenza ha ritenuto di doversi astenere dal formulare il proprio parere, ritenendo di dover prima verificare l'eventuale sussistenza di vincolo forestale.

L'O.T.I, considerato quanto sopra e relativamente al solo cantiere di San Leonardo, con l'astensione del rappresentante del CFVA, ha ritenuto, comunque, di poter esprimere parere positivo sulla compatibilità ambientale dell'opera, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) l'area di cantiere, comprendente i fronti, i piazzali e l'attività di mascheramento, dovrà essere delimitata con dei picchetti inamovibili prima dell'inizio dei lavori. Il verbale di delimitazione, con le relative coordinate dovrà essere inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Tutela del Paesaggio, all'Assessorato dell'Industria ed al Comune di Muros;
- 2) nell'accettare il piano di ripristino ambientale presentato dal committente si prescrive di concordare con il competente CFVA la scelta delle essenze da mettere a dimora;
- 3) dovrà essere verificata l'assoggettabilità dei terreni ai vincoli di cui all'art. 182 del RDL 3267/1923 o altri vincoli forestali; in caso di sussistenza di tali vincoli, dovrà essere acquisita l'autorizzazione di trasformazione in altra qualità di coltura da parte del CFVA.

Con successiva nota prot. n. 9205 del 11/10/2004, assunta al protocollo dell'Assessorato n. 36453 del 18 Ottobre 2004, il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha comunicato che "Sui terreni interessati al cantiere San Leonardo non



risulta sussistere alcun vincolo di competenza di questo Servizio, segnatamente quelli ex art. 182 del R.D.L. n. 3267/1923, poiché non vi è vegetazione assimilabile a bosco; detti terreni, inoltre, non sono tra quelli compresi negli elenchi di vincolo della Legge 3917/1877”.

Sulla base dell'attività istruttoria e della succitata nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il giudizio dell'O.T.I. sugli interventi proposti è di seguito riassunto:

- a) cantiere di Cane Chervu: giudizio di compatibilità ambientale negativo;
- b) cantiere di San Leonardo: giudizio di compatibilità ambientale positivo espresso all'unanimità dall'O.T.I., tenuto conto di quanto affermato dal rappresentante del CFVA in sede di Organo Tecnico Istruttore e delle comunicazioni formali successive, con le seguenti prescrizioni rettificate in considerazione del parere reso dal Corpo Forestale di Sassari:
  1. l'area di cantiere, comprendente i fronti, i piazzali e l'attività di mascheramento, dovrà essere delimitata con dei picchetti inamovibili prima dell'inizio dei lavori. Il verbale di delimitazione, con le relative coordinate dovrà essere inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Tutela del Paesaggio, all'Assessorato dell'Industria ed al Comune di Muros;
  2. nell'accettare il piano di ripristino ambientale presentato dal committente si prescrive di concordare con il competente CFVA la scelta delle essenze da mettere a dimora.

Pertanto, alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria e della nota integrativa soprariportata, il competente Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (Sostenibilità ambientale e valutazione impatti, SAVI) propone di rendere, per gli interventi di cui sopra, i giudizi, così come formulati e proposti dall'O.T.I., con la precisazione che la prescrizione di cui al punto 3) relativa al cantiere di San Leonardo risulta superata, mentre permangono le altre due prescrizioni evidenziate.

Con nota prot. n. 925/GAB del 22/3/2005 l'Assessore della Pubblica Istruzione ha evidenziato “l'impossibilità di sottoscrivere un parere di concerto positivo, poiché nella proposta progettuale elaborata dalla Società Caolino Panciera non si è fatta una valutazione delle ricadute paesaggistiche negative e delle legittime aspirazioni alla qualità del proprio paesaggio da parte della comunità di Muros”.

Con successiva nota n. 536/Gab. del 28.2.2006, l'Assessore della Pubblica Istruzione ha confermato il diniego del parere positivo di concerto, sulla base, tra le altre, delle seguenti considerazioni:



- a) “L’area interessata dalla concessione mineraria denominata “Rocca Ruja” è interna ad un contesto storico ambientale di notevole importanza, vicino all’eminente complesso della chiesa della Santissima Trinità di Saccargia, la cui vista risulta già deturpata da un’altra cava. La diversità geomorfologica caratterizzata da colline e altopiani calcarei, da canyon e pianure ha favorito storicamente l’insediamento umano.

È una storia con una stratificazione ben leggibile ancora oggi, articolata armonicamente nel territorio e densa di testimonianze, nuragiche, romaniche e medioevali, nonché più recentemente dalla concentrazione insediativa nei piccoli centri abitati di Cargeghe, Muros, Ossi, Tissi, Usini, Codrongianus, Florinas, dall’appoderamento dell’agro, dalla coltura dell’ulivo diffusa ancora oggi e dalla rete della viabilità storica.

In epoca recente, alcuni interventi infrastrutturali e industriali, hanno provocato un notevole impatto territoriale, generando delle disarmonie paesaggistiche rispetto alla coerenza dell’insediamento storico e delle attività tradizionali delle comunità. Tra questi gli interventi più pesanti sono sicuramente rappresentati dalle numerose cave di calcaree disseminate in diverse località e quasi esclusivamente serventi la vicina cemeniteria della Italcementi (Scala di Giocca) immediatamente sotto l’altopiano del Monte “Cane ‘e Chervu”.

Negli ultimi anni, le comunità locali hanno dimostrato una maggiore consapevolezza nei confronti dei valori paesaggistico ambientali e storico culturali espressi dal territorio”.

- b) “La stessa Amministrazione comunale ha ritenuto più produttivo perseguire obiettivi di sviluppo maggiormente sostenibili, connessi con la tutela del proprio patrimonio storico ambientale, privilegiando la valorizzazione delle specificità locali quali ad esempio le numerose testimonianze archeologiche presenti anche nelle località interessate dall’intervento.

Recenti studi archeologici realizzati a cura della competente Soprintendenza hanno permesso di individuare, nell’ambito ristretto delle località prossime al sito di estrazione, interessanti emergenze storico archeologiche riferibili alle strade antiche di “San Leonardo” e “Coa de Redulas” in regione “Badde Ivos” e per le quali la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna ha notificato al Comune di Muros il Decreto D.R. n. 10 del 17/11/2004 con il quale tali beni vengono sottoposti alle disposizioni di tutela ex D.L. n. 42 del 2004 (Codice Urbani).

Considerato quanto sopra, appare evidente che l’intervento proposto dalla Caolino Panciera modifica sensibilmente ed in modo irreversibile il paesaggio così come conosciuto e vissuto



dalla comunità, non tiene conto del consistente patrimonio storico culturale dell'area e di conseguenza non rileva il pericolo di distruzione dei beni tutelati né tiene conto dei programmi di tutela e valorizzazione proposti dall'Amministrazione comunale”.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, rimette alla Giunta regionale la proposta in oggetto per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

La Giunta regionale, dopo ampia ed approfondita discussione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con il concerto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

#### **DELIBERA**

di considerare prevalenti i rilievi concernenti l'impatto paesaggistico e ambientale negativo sia dell'intervento sul cantiere di Cane Chervu, sia sul cantiere di S. Leonardo, entrambi proposti dalla Società Caolino Panciera SpA e pertanto di esprimere giudizio negativo sulla compatibilità ambientale di tali interventi.

Il Servizio S.I.V.I.A. comunicherà la presente deliberazione ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti anche in materia di controllo ambientale e ne darà adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru